

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEL MAGAZZINO PER L'AREA DI STOCCAGGIO Fieno, PAGLIA E MANGIMI, DA
DESTINARE AD IMPIANTO SPORTIVO PROVVISORIO**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ____ (_____) del mese di _____, nella sede del Municipio del Comune di Amandola in Piazza Risorgimento n. 17;

TRA

Il Comune di Amandola, con sede in Piazza Risorgimento n. 17, C.F. 80001030446, P.I. 00426220448, rappresentata dal legale rappresentante, dott. ing. Adolfo Marinangeli, nato ad Amandola il 12.04.1955, C.F. MRNDLF55D12A252J;

- concedente -

E

L'Associazione/Società _____ con sede in _____, Via _____, n. ____, P.I. _____, rappresentata dal rappresentante legale, _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____ n. ____, C.F. _____;

- concessionario -

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il Comune di Amandola concede in gestione all'Associazione/Società _____ il magazzino per l'area di stoccaggio fieno, paglia e mangimi ubicato in Località Pian di Contro, affinché lo utilizzi come impianto sportivo e, prevalentemente, come campo da tennis provvisorio. L'impianto in oggetto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, che il concessionario dichiara di conoscere per averlo visitato ed attentamente verificato, anche per il tramite di propri tecnici all'uopo incaricati, avendolo trovato idoneo all'uso cui è destinato.

Art. 2 - Scopo

L'impianto comunale è concesso in gestione esclusivamente per scopi sportivi e/o ricreativi quali:

- a) attività di avviamento e promozione dello sport;
- b) campionati ed attività federali e di lega;
- c) attività motorie;
- d) ginnastica;
- e) preparazione atletica;
- f) tornei amatoriali;
- g) attività ricreative e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al successivo articolo 3.

L'uso dell'impianto non potrà avvenire per scopo diverso per cui la concessione è disposta.

Art. 3 - Condizioni per l' utilizzo e divieti

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo ordinato e corretto, rispondendone civilmente e penalmente in tutte le sedi e dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Art. 4 - Oneri a carico del concessionario

A carico del Concessionario viene posto l'onere di riqualificazione dell'impianto oggetto della presente convenzione, mediante la realizzazione di una pavimentazione idonea per la pratica della disciplina sportiva del Tennis, così come indicato nell'elaborato predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e allegato alla presente convenzione (Allegato A).

Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo provvisorio, secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria.

Al concessionario spetta inoltre l'introito delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo provvisorio da parte di utilizzatori terzi e cittadini che richiedano direttamente l'uso degli impianti per gli usi destinati.

Il Concessionario è obbligato inoltre, a pena di revoca della concessione:

- a. ad usare l'impianto comunale e le attrezzature ivi esistenti con la massima cura e diligenza, esclusivamente per gli scopi indicati nella concessione, con espresso divieto di concederle a terzi;
- b. il pagamento del solo costo dell'energia elettrica, decurtata dei costi fissi, oneri e tassazioni, tale calcolo dovrà essere effettuato basandosi sul consumo effettivo della struttura identificato in fattura alla voce (ENERGIA ATTIVA), lo stesso moltiplicato per il solo costo reale dell'energia per ogni kwh. La comunicazione dell'importo da pagare sarà effettuato ogni 6 mesi da parte dell'Amministrazione Comunale. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione;
- c. ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
- d. a sollevare il Comune di Amandola, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili dell'Associazione, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
- e. a munirsi di specifica polizza assicurativa, ad escussione diretta, presso primarie compagnie di assicurazione, con importo congruo e comunque non inferiore a due milioni e mezzo di euro, per la responsabilità civile per eventi connessi alla propria attività, che

potrebbero verificarsi all'interno dell'impianto o che potrebbero provocare danni a cose e/o persone, compresi i prestatori di lavoro, gli utilizzatori dei locali, i frequentanti i corsi nonché a soggetti terzi che dovessero comunque trovarvisi;

- f. a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
- g. a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 27.03.2009;
- h. a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero essere riscontrati all'interno dell'impianto;
- i. a provvedere alla pulizia dell'impianto ed al riordino delle attrezzature;
- j. a curare che siano evitate sottrazione di oggetti di proprietà del Comune;
- k. ad assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzazione delle attrezzature e dell'impianto. A tal fine, il concessionario è tenuto ad avvisare senza indugio l'Ufficio Tecnico Comunale di ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renda necessario per consentire un sicuro utilizzo dello stesso.
- l. A rilasciare immediatamente l'immobile, su richiesta insindacabile dell'ente per cause di forza maggiore, calamità naturali, stato di necessità o impedimenti di qualsiasi natura, o altri motivi di pubblico interesse.

Tutte le eventuali pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per l'adempimento degli oneri sopra elencati, devono essere preventivamente espletate con esito positivo da parte del Concessionario ed ogni onere relativo ad esse si intende a suo carico.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti, o dei predetti obblighi imposti in capo al concessionario ai sensi del presente atto o dal Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 27.03.2009, determina la facoltà per il Comune di revocare la presente concessione di utilizzo, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

Art. 5 - Durata della concessione

La presente concessione ha la durata dal _____ al _____.

La predetta concessione può essere eventualmente rinnovata per un ulteriore quinquennio, a seguito di una apposita deliberazione in tal senso da parte della Giunta Comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la restituzione anticipata della struttura in caso di mancata o inesatta realizzazione, entro i 90 giorni successivi alla stipula della presente convenzione, dei lavori di riqualificazione descritti nel precedente art. 4.

In tale ipotesi, il concessionario si impegna a provvedere all'immediata restituzione dell'impianto entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

A semplice richiesta del Comune, alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto, libero da persone e cose, in perfetta funzionalità, efficienza e pulizia.

In considerazione della natura e della prevalente finalità di protezione civile dell'impianto, l'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento e senza preavviso alcuno, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare o sospendere la concessione in caso di forza maggiore, calamità naturali, stato di necessità, emergenza e/o motivi di pubblico interesse, al fine di destinare lo stesso a funzioni di supporto alle azioni di protezione civile o di pubblico servizio. In tal caso non sarà riconosciuto al concessionario alcun diritto di indennizzo o di risarcimento.

Art. 6 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria.

Art. 7 - Tariffe d'uso

Le tariffe orarie determinate sono determinate periodicamente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe orarie attualmente in vigore per l'utilizzo dell'impianto, che comprendono l'utilizzo del campo e l'accensione dell'illuminazione, sono le seguenti:

- euro 4,00 a persona per i soci dell'associazione concessionaria;
- euro 8,00 a persona per i non soci dell'associazione concessionaria, nel caso di utilizzo per la pratica del tennis;
- euro 10,00 per le società ed associazioni sportive, le scuole, gli istituti scolastici e i loro gruppi sportivi, i gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Amandola;
- euro 30,00 per le associazioni e i gruppi non aventi sede sociale nel Comune di Amandola e per i privati residenti e non nel Comune di Amandola per sport diversi dal tennis.

In caso di installazione di nuovi servizi nel corso della durata della concessione, la Giunta prevederà la statuizione di nuove tariffe comprendenti la fruizione di detti nuovi servizi.

Art. 8 - Condizioni per l'utilizzo e divieti

L'accesso all'impianto sportivo provvisorio è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppi sportivi nonché a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Amandola.

Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede ad Amandola, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere annualmente una riserva sullo spazio sportivo oggetto della presente convenzione, così da destinare lo stesso a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinata.

Il concessionario risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

All'interno dell'impianto è tassativamente vietato:

- installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
- lasciare materiali di ingombro;
- manipolare o manomettere l'impianto di illuminazione;
- utilizzare attrezzature e materiali che possano arrecare danni all'impianto;
- eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
- esercitare pratiche sportive che, per le loro peculiari caratteristiche, possono arrecare danno alle attrezzature e all'impianto.

L'inosservanza di anche una soltanto delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo determina la facoltà per il Comune di revocare la presente concessione di utilizzo, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

Il personale preposto dell'Amministrazione concedente ha il diritto di libero accesso all'impianto, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

Art. 9 - Modificazione dell'impianto

Il concessionario, in assenza di specifica autorizzazione scritta da parte dell'amministrazione Comunale, non potrà apportare innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto oggetto della presente concessione. In ogni caso, alla scadenza della concessione eventuali innovazioni e modificazioni dello stato dell'impianto resteranno a beneficio del Comune, senza che il concessionario possa pretendere alcunché a titolo di rimborso, indennizzo e/o risarcimento.

La violazione, anche parziale, delle previsioni del presente articolo determina la risoluzione della concessione.

Art. 10 - Controlli

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare il corretto utilizzo della struttura.

Art. 11 - Controversie

In caso di controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune di Amandola, le parti si impegnano a trattare con spirito di collaborazione e di amichevole reciproca comprensione ogni questione e che possa scaturire dalla presente Concessione e particolarmente ciò che questo non preveda in maniera esplicita.

In qualunque ipotesi di disaccordo, non risolvibile, circa l'interpretazione, la validità, l'esecuzione /o la risoluzione della presente Concessione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria del Foro di Ascoli Piceno.

Amandola, li _____

Il Sindaco

Il Presidente
dell'Associazione / Società
